

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la legge 17 novembre 2005, n. 165 (c.d. LISF) che prevede, tra l'altro, la facoltà di inviare alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino segnalazioni relative alla condotta dei soggetti autorizzati;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Consiglio Direttivo in data 24 gennaio 2007 e del Coordinamento della Vigilanza in data 15 gennaio 2007, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di procedure di segnalazione ex art. 68 LISF,

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2007-01 in materia di procedure di segnalazione ex art. 68 LISF, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 39 della legge 17 novembre 2005, n. 165.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il 6 febbraio 2007.

San Marino, 31 gennaio 2007

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
EX ART.68 LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165**

anno 2007 / numero 01

INDICE

Articolo 1 – Soggetti legittimati.....	3
Articolo 2 – Oggetto della segnalazione.....	3
Articolo 3 – Requisiti formali della segnalazione.....	3
Articolo 4 – Requisiti sostanziali della segnalazione.....	3
Articolo 5 – Modalità di presentazione	3
Articolo 6 – Valutazione della segnalazione	3
Articolo 7 – Effetti della segnalazione.....	3
Articolo 8 – Diritti del segnalante	4
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	4

Articolo 1 – Soggetti legittimati

1. Possono presentare segnalazioni ai sensi dell'art.68 della Legge 17 novembre 2005 n.165:
 - a) i clienti di soggetti autorizzati, di promotori finanziari e di intermediari assicurativi o riassicurativi
 - b) le associazioni giuridicamente riconosciute che rappresentano gli interessi dei consumatori direttamente o per il tramite di professionisti all'uopo espressamente incaricati.

Articolo 2 – Oggetto della segnalazione

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono presentare segnalazioni relative unicamente alla condotta di soggetti autorizzati, promotori finanziari o intermediari assicurativi o riassicurativi qualora ne ravvisino inadempienze alle norme contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e/o nei provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

Articolo 3 – Requisiti formali della segnalazione

1. Le segnalazioni devono avere forma scritta ed essere redatte in lingua italiana.

Articolo 4 – Requisiti sostanziali della segnalazione

1. Le segnalazioni devono riportare in modo chiaro, preciso e circostanziato i fatti che avrebbero dato origine alle inadempienze e devono contenere i dati identificativi e la sottoscrizione in calce del soggetto segnalante ai sensi dell'articolo 1.
2. Qualora il soggetto segnalante sia in possesso di documentazione comprovante i fatti oggetto di segnalazione, copia di questa deve essere allegata a corredo della segnalazione medesima.

Articolo 5 – Modalità di presentazione

1. Le segnalazioni devono essere presentate esclusivamente per iscritto e con le due seguenti modalità alternative:
 - a) mediante spedizione postale con raccomandata A/R alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Coordinamento della Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino
 - b) mediante consegna diretta presso la sede dell'Autorità di Vigilanza, al medesimo indirizzo sopra specificato, con rilascio di ricevuta.

Articolo 6 – Valutazione della segnalazione

1. L'Autorità di Vigilanza procede ad un primo esame dei fatti oggetto della segnalazione sulla base delle indicazioni in essa riportate e della ulteriore documentazione eventualmente allegata, riservandosi la facoltà di richiedere al soggetto segnalante integrazioni e chiarimenti in forma scritta e/o verbale.
2. L'autorità di Vigilanza, verificata la rilevanza dei fatti ai fini delle disposizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e nei provvedimenti da questa emanati, comunica al soggetto vigilato i contenuti essenziali della segnalazione, assegnando un termine per presentare eventuali controdeduzioni.

Articolo 7 – Effetti della segnalazione

1. Le segnalazioni, corredate dalle ulteriori informazioni eventualmente acquisite, sono valutate dall'Autorità di Vigilanza ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Esula in ogni caso dai compiti e dai poteri dell'Autorità di Vigilanza la composizione o il giudizio su qualunque controversia tra gli autori delle segnalazioni e i soggetti vigilati.

Articolo 8 – Diritti del segnalante

1. L'esito della segnalazione rimane coperto da segreto, anche nei confronti del soggetto segnalante.
2. L'Autorità di Vigilanza, ad ogni segnalazione ricevuta e correttamente presentata, fa seguire una comunicazione scritta rivolta al soggetto segnalante in cui prende atto della segnalazione medesima.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2007.